

CENTRO INTERNAZIONALE MAGISTRATI

"LUIGI SEVERINI"

PERUGIA (ITALIA)

ENTE MORALE (D.P.R. 15 gennaio 1958, n. 70)

STATUTO



Art. 1

È costituita in Perugia (Italia) una associazione internazionale di Magistrati denominata "CENTRO INTERNAZIONALE MAGISTRATI- LUIGI SEVERINI", con sede nella stessa città, presso la stanza n. 18, sita al 1° piano della Corte di Appello di Perugia, in dotazione alla Procura Generale, come da delibera del Consiglio Giudiziario del 20 maggio 2015 e della Commissione Manutenzione degli Uffici Giudiziari del 28 maggio 2015.

Art. 2

Il Centro ha lo scopo:

- a) di promuovere scambi di idee e cognizioni giuridiche tra i Magistrati di tutti i Paesi su temi di diritto pubblico e privato, nonché sulla organizzazione giudiziaria dei vari Stati, in maniera di dare impulso agli studi di diritto comparato e al perfezionamento degli ordinamenti giuridici in conformità alle pratiche esigenze di ciascuna Nazione;
- b) di curare la pubblicazione di raccolte di monografie, di riviste, di bollettini, di annali, con la collaborazione dei Magistrati dei diversi Paesi;
- c) di mantenere rapporti con analoghi enti ed Associazioni delle varie Nazioni. A tal fine è nella facoltà del Centro di prestare la sua opera alle Associazioni ed Organizzazioni dei vari Stati, che la richiedano, e di concorrere alla formazione anche di organismi internazionali aventi scopo di coordinamento e di attuazione delle attività suddette.

Art. 3

Per il raggiungimento degli scopi indicati nell'art. 2 il Centro organizza Corsi di Studio, ai quali invita a partecipare Magistrati di ogni paese e **all'occorrenza** persone non appartenenti alla

Magistratura, che si siano particolarmente distinte nello studio degli argomenti o dei problemi riguardanti il tema di ciascun Corso.

Entro i limiti del bilancio, il Consiglio Direttivo, può pertanto disporre la concessione di:

- 1) Premi, borse di studio, borse di ospitalità, il cui ammontare è fissato in relazione alla durata di ciascun Corso a favore di coloro che, non essendo residenti in Perugia, siano invitati a partecipare ai Corsi;
- 2) Sussidi e contributi, il cui ammontare sarà stabilito in relazione alle spese del viaggio e di soggiorno a favore di coloro che, invitati, partecipino soltanto ad una parte del Corso od a particolari sedute o manifestazioni;
- 3) Premi e sussidi a Soci Magistrati Italiani, che si rechino all'estero:
 - a) a scopo di studio, di perfezionamento o di ricerca nelle materie giuridiche, di cui il Consiglio ravvisi l'opportunità;
 - b) per incarico dato dal Consiglio stesso per l'attuazione degli scopi previsti dall'art.2.

Art. 4

Su delibera del Consiglio Direttivo possono essere ammessi al Centro in qualità di soci i magistrati di ogni nazionalità, in servizio o a riposo, i professori universitari in materie giuridiche ed altri esercenti professioni legali.

Sono soci di diritto il Presidente della Corte di Appello di Perugia e il Procuratore Generale presso tale Corte.

Art. 5

Organi dell'Associazione sono:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente;



- e) Il Direttore Generale;
- f) Il direttore del Corso di Studi;
- g) Il comitato scientifico del Corso di Studi

Art. 6

L'assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno per la approvazione del bilancio, su convocazione del Presidente, da comunicarsi ai singoli Soci non oltre il 10° giorno anteriore a quello fissato per la riunione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e può essere inviata anche attraverso posta elettronica all'indirizzo fornito dall'interessato.

L'assemblea è regolarmente costituita, anche per le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ogni socio può delegare altro socio a rappresentarlo all'assemblea e ad esprimere per lui il voto.

L'assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo è formato da otto soci; ne fanno parte il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore Generale, il Direttore del Corso e quattro soci di cui uno in rappresentanza del mondo accademico e uno degli esercenti le professioni legali.

I componenti sono nominati dall'assemblea dei soci e restano in carica cinque anni; la durata dell'incarico per il Direttore del Corso di Studi invece è limitata al tempo occorrente per la preparazione e l'espletamento del Corso di Studi.

Dopo la scadenza del termine il Consiglio Direttivo può compiere soltanto gli affari di ordinaria amministrazione.

Se nell'anno vengono a cessare dalle funzioni uno o più Consiglieri per qualunque motivo, essi sono

sostituiti da coloro che li seguono in ordine di votazione o in mancanza sono scelti dall'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

In caso di parità nelle votazioni prevale il voto espresso dal Presidente

Art.8

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore Generale; nomina, altresì, il Direttore del Corso scegliendolo tra i soci, dopo avere deliberato l'argomento.

Può inoltre autorizzare il Direttore Generale a nominare, anche tra i non Soci, uno o più segretari che lo coadiuvino.

Art.9

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- b) decidere sulle domande di ammissione;
- c) fissare le quote dovute dai Soci;
- d) determinare il programma dei Corsi;
- e) reperire ed amministrare i fondi necessari all'attività del Centro;
- f) deliberare l'impiego dei medesimi;
- g) predisporre il bilancio (sentito il Direttore Generale);
- h) designare i Magistrati italiani da inviare all'estero;
- i) fissare i criteri generali per la diramazione degli inviti a ciascun Corso e determinare l'importo dei premi, delle borse di studio e di ospitalità e dei sussidi e contributi da concedere sia ai partecipanti dei Corsi, sia ai Magistrati italiani che si rechino all'estero, secondo quanto è previsto dall'art.3;
- j) attuare, infine, quanto necessario alla realizzazione degli scopi statutari.

Stefano P. P.

Art.10

Il Consiglio Direttivo può nominare commissioni o gruppi di lavoro con il compito di studiare problemi specifici o approfondire argomenti di studio.

Istituisce il Comitato Scientifico del Corso di Studi prescelto attingendo i componenti prevalentemente dall'Assemblea dei Soci.

Art. 11

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e rappresenta il Centro nei rapporti con i terzi, comprese le associazioni e le organizzazioni culturali di altri paesi.

Egli può esigere somme ed effettuare qualsiasi pagamento per conto ed in nome del Centro.

Può delegare il Direttore Generale a svolgere tutte le attività economiche amministrative necessarie alla realizzazione degli scopi statutari.

In caso di inadempimento o di assenza il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art.12

Il Direttore Generale attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e svolge ogni attività inerente alla ordinaria amministrazione, nonché quelle indicate nell'eventuale Procura rilasciatagli dal Presidente.

Art. 13

Il Direttore del Corso è nominato dal Consiglio Direttivo alle cui riunioni prende parte per rappresentare le necessità economiche e organizzative del Corso in preparazione.

Ha diritto di voto nel Consiglio Direttivo limitatamente alle decisioni da prendere per l'organizzazione o l'espletamento del Corso di Studi.

Resta in carica dal momento della nomina, coincidente con la scelta del Corso di Studi, fino all'espletamento del Corso stesso e della pubblicazione degli atti.

Art. 14

Il Comitato Scientifico del Corso di Studi è istituito dal Consiglio Direttivo dopo la scelta dell'argomento del Corso su proposta del Direttore del Corso, che può anche in momenti successivi chiedere la nomina di ulteriori componenti

Art. 15

Il patrimonio del Centro è costituito dalle quote versate dai singoli soci, dai contributi dello Stato e di altri Enti pubblici, nonché dalle elargizioni di Associazioni e di privati e da proventi di carattere straordinario.

Art. 16

Di ogni riunione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sarà redatto, sotto la supervisione del Direttore Generale, un verbale sommario ad opera del Segretario del Centro, che insieme al Presidente lo sottoscrive.

In caso di assenza alla riunione del Presidente il verbale è sottoscritto dal Vice Presidente se presente o dal Direttore Generale.

Art. 17

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto all'Ente di Previdenza e Mutualità tra Magistrati Italiani.

Art. 18

Per quanto non contemplato nel presente si applicano le norme del Codice Civile.

Centro
Sintetico
Internazionale
Magistrati
IL DIRETTORE

Carlo *degl'...*

degl'...